



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
"M. FANNO"**

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE MED

PROVA FINALE

"LA REVOCA DEL SINDACO DI S.P.A."

RELATORE:

PROF. ALBERTO DE PRA

LAUREANDO: GUIDO CADAMURO

MATRICOLA N.: 2023413

ANNO ACCADEMICO 2021-2022

Appendice: Dichiarazione di autenticità

Gli elaborati presentati per il sostenimento della prova finale devono obbligatoriamente recare, nella seconda pagina dopo il frontespizio, la seguente dichiarazione in lingua italiana e in lingua inglese:

Dichiaro di aver preso visione del "Regolamento antiplagio" approvato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali e, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, dichiaro che il presente lavoro non è già stato sottoposto, in tutto o in parte, per il conseguimento di un titolo accademico in altre Università italiane o straniere. Dichiaro inoltre che tutte le fonti utilizzate per la realizzazione del presente lavoro, inclusi i materiali digitali, sono state correttamente citate nel corpo del testo e nella sezione 'Riferimenti bibliografici'.

I hereby declare that I have read and understood the "Anti-plagiarism rules and regulations" approved by the Council of the Department of Economics and Management and I am aware of the consequences of making false statements. I declare that this piece of work has not been previously submitted – either fully or partially – for fulfilling the requirements of an academic degree, whether in Italy or abroad. Furthermore, I declare that the references used for this work – including the digital materials – have been appropriately cited and acknowledged in the text and in the section 'References'

Firma (signature)



Ai miei genitori

INDICE

INTRODUZIONE	1
CAPITOLO 1	3
IL COLLEGIO SINDACALE: NOZIONI GENERALI	3
FORMALITA' PUBBLICITARIE	4
COMPOSIZIONE E REQUISITI	4
CAPITOLO 2	6
LE CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO	6
LA REVOCA DELL'ORGANO DI CONTROLLO NEI DIVERSI SISTEMI DI GOVERNANCE	11
ITER PROCEDIMENTALE	12
A CHI COMPETE L'AZIONE DI REVOCA?	13
LA REVOCA DEI SINDACI IN S.R.L.	14
CAPITOLO 3	16
EVITABILITA' DELLA DELIBAZIONE GIUDIZIALE	16
LA GIUSTA CAUSA	19
LA REVOCA DELL'INTERO COLLEGIO SINDACALE	22
I CONFINI TRA REVOCA E DECADENZA	23
CAPITOLO 4	27
DELLA REVOCA E DELLA DECADENZA SINDACALE QUALORA AL COLLEGIO SIA AFFIDATA LA FUNZIONE DI REVISIONE LEGALE	27
EFFICACIA DELLA REVOCA	28
IMPUGNAZIONE	29
CONCLUSIONE	32
BIBLIOGRAFIA	35
SITOGRAFIA	36

INTRODUZIONE

Il collegio sindacale costituisce un elemento essenziale del modello c.d. tradizionale, istituzionalmente incentrato nella nota tripartizione fra Assemblea, organo amministrativo ed organo di controllo.

L'argomento centrale di questo elaborato concerne la revoca dei componenti del collegio sindacale nelle società per azioni: istituto che, come si illustrerà meglio in seguito, prevede che i sindaci non possano essere revocati se non per giusta causa.

La nozione civilistica di “giusta causa”, come sempre, è molto ampia e articolata.

Scopo del presente lavoro consiste, in larga misura, nell'individuare quali fattispecie possano effettivamente integrarla, anche sulla scorta dei contributi della dottrina e della giurisprudenza prevalenti.

Segnatamente, dopo aver delineato, senza pretesa di esaustività, il *framework* legale relativo alla composizione, alla struttura ed alla modalità di funzionamento dell'organo di controllo, si darà conto delle varie cause di cessazione del rapporto del sindaco, avendo particolare riguardo alla revoca di quest'ultimo. In seguito, si approfondiranno le principali differenze che intercorrono fra revoca e decadenza sindacale. Negli ultimi capitoli, infine, si illustrerà l'iter procedimentale previsto dal Legislatore per addivenire alla revoca e, in ultima istanza, la modalità d'impugnazione della delibera, per tacere del ricorso camerale stesso.

Si tratta di argomenti che involgono tutti non solo aspetti civilistici ma anche materia giurisprudenziale, ragion per cui si farà ampio ricorso, nel presente elaborato, allo studio e all'approfondimento di numerose sentenze passate.

CAPITOLO 1

IL COLLEGIO SINDACALE: NOZIONI GENERALI

Il collegio sindacale è l'organo preposto alla funzione di controllo apicale nel sistema c.d. tradizionale.

La sua nomina è di competenze inderogabile dell'Assemblea dei soci, in sede ordinaria (fatta eccezione per i primi sindaci, da indicare nell'atto costitutivo, ex art. 2400, co. 1, c.c.).

Nelle società per azioni, l'art. 2403 del Codice civile statuisce che il collegio sindacale "vigila sull'osservanza della legge e dello statuto". Questa attività di *oversight*, in ultima analisi, si sostanzia anche in un giudizio circa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.

Il controllo societario viene così demandato all'organo in parola, cui compete, non solo un controllo formale sulle deliberazioni spettanti al *plenum* assembleare e consiliare, ma anche, in larga misura, un controllo di natura sostanziale, giacché esso è tenuto a vigilare "sul rispetto dei principi di corretta amministrazione".

Per quanto l'attività di vigilanza dei sindaci, giova rilevarlo, sia diretta pure verso gli amministratori, essa non può estendersi sino a un controllo di merito verso le decisioni di questi ultimi, atteso che qualsiasi valutazione circa la convenienza, l'opportunità o l'alea connaturata alle scelte gestorie è estranea al vaglio sindacale, in ossequio al principio del c.d. *business judgement rule*.¹ Sarà per contro possibile censurare i comportamenti derivanti da violazioni delle regole di comportamento degli amministratori, in quanto irragionevoli o prive di qualsivoglia *ratio* economica, ovvero non supportate da adeguata istruttoria.

Inoltre, va constatato come i sindaci siano investiti *ex lege* di importanti poteri reattivi nei confronti degli amministratori, quale il potere di convocare con urgenza l'assemblea ex art. 2406 c.c., quello di presentare la denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c. e quello di promuovere l'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 del Codice civile.

In ultima istanza, al collegio sindacale non spettano funzioni dirette di controllo contabile, demandate invece ai revisori legali dei conti. Tuttavia, nelle "S.p.A. chiuse" che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato, che non controllino comunque società "non

¹ Deve altresì darsi atto che la linea di demarcazione tra legittimità e merito non risulta quasi mai netta. E così in alcuni giudizi è stato finanche rivendicato il potere di entrare nel merito delle scelte degli amministratori (Trib. Milano, 10 ottobre 1992; Trib. Milano, 18 dicembre 1989), a fronte di operazioni palesemente irrazionali e manifestamente irragionevoli.

chiuse” o che non siano da queste ultime controllate (art. 19 bis d.lgs. 39/2010), gli statuti possono operare una diversa scelta, assegnando al collegio sindacale anche la funzione di controllo contabile; e in tal caso i sindaci dovranno tutti possedere la qualifica di revisori legali dei conti (art. 2409-*bis* cpv.; art. 16 d.lgs. 39/2010).²

FORMALITA' PUBBLICITARIE

Ai sensi dell'art. 2400 del Codice civile, la nomina dei sindaci e la cessazione d'ufficio (unitamente alla designazione del cognome e del nome, del luogo, della data di nascita e del domicilio) debbono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese competente, entro quindici giorni.

Si tratta di formalità pubblicitarie, beninteso, aventi effetti solamente dichiarativi.

Deve peraltro escludersi che la deliberazione assembleare di nomina dei sindaci richieda un'omologazione.

Da ultimo, giova segnalare che le medesime formalità pubblicitarie disposte per la nomina dei sindaci devono essere espletate dagli amministratori anche nei casi di cessazione dall'ufficio dei componenti l'organo di controllo.³

COMPOSIZIONE E REQUISITI

Il collegio sindacale si caratterizza per una composizione numerica rigida, potendosi scegliere nello statuto fra 3 o 5 membri effettivi. In particolare, vige l'obbligo di nomina di due sindaci supplenti. Solo negli emittenti, fermo il numero minimo di cui sopra, sono ammesse deroghe verso l'alto (ex art. 148 TUF).

La durata della carica sindacale è di tre anni ed il termine non può ritenersi derogabile dall'autonomia statutaria. Nella fattispecie, la carica scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Questo termine, giova rilevarlo, opera per l'intero collegio anche laddove uno o più componenti si siano avvicendati in corso di

² CIAN M., *Manuale di diritto commerciale*, G. GIAPPICHELLI EDITORE, Torino, 2018, p. 485.

³ G.U. TEDESCHI, *Il collegio sindacale*, nel *Codice civile – Commentario*, diretto da Schlesinger, Milano, 1992, p. 69.

mandato e, finché non venga nominato il nuovo collegio, i sindaci restano in carica in regime di *prorogatio*.⁴

L'art. 2397 c.c. prevede poi determinati requisiti di professionalità, a pena di nullità della nomina o di successiva decadenza *ope legis*. Segnatamente, si prevede che almeno un sindaco sia iscritto all'albo dei revisori legali dei conti, mentre occorre che gli altri siano iscritti in appositi albi professionali ex d.m. 320/2004, oppure scelti tra professori universitari in professioni economico-giuridiche.

Da ultimo, deve precisarsi che l'organo di controllo si caratterizza per le seguenti caratteristiche: l'indipendenza e l'inamovibilità dei propri componenti. Sotto questo profilo, il punto debole dell'istituto rimane, come si può evincere, la nomina del collegio sindacale, che il Legislatore demanda alla maggioranza del *plenum* assembleare (fatta eccezione per gli emittenti, ove almeno un sindaco deve essere espressione della minoranza). E ciò contribuisce ad alimentare un potenziale intreccio di interessi tra controllanti e controllati,⁵ atteso che alla maggioranza assembleare spetta il potere di nomina dell'organo amministrativo, per tacere, come è noto, di quello sindacale. Talché non può negarsi che la commistione di interessi che in tal modo viene ingenerandosi sia tale da rendere i sindaci espressione dello stesso "gruppo di comando" sul cui operato sono chiamati a vigilare, con l'ovvio risultato di rendere controllori e controllati "*centri di potere investiti di interessi economici e corporativi sostanzialmente coincidenti*".⁶

REQUISITI DI COMPETENZA PROFESSIONALE

Se il collegio sindacale non esercita la revisione legale dei conti:

- **almeno** un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

- i **restanti membri** devono appartenere ad una delle seguenti categorie:

- a) iscritti nel registro dei revisori legali;
- b) iscritti in uno dei seguenti albi: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali o consulenti del lavoro (DM Giustizia 29 dicembre 2004 n. 320);
- c) professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Se il collegio sindacale esercita la revisione legale dei conti:

- **tutti i membri** devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro di cui all'art. 6 e s. D.Lgs. 39/2010.

⁴ CIAN M., *Manuale di diritto commerciale*, G. GIAPPICHELLI EDITORE, Torino, 2018, p. 487.

⁵ CIAN M., *Manuale di diritto commerciale*, G. GIAPPICHELLI EDITORE, Torino, 2018, p. 488.

⁶ STRAMPELLI G., *Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni*, Milano, 2013, p. 210.

CAPITOLO 2

LE CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO

Le cause di cessazione del rapporto per il sindaco sono le seguenti: la rinuncia, la decadenza, il decesso e, certamente più rilevante ai nostri fini, la revoca per giusta causa.

Il sindaco può esercitare il diritto alla rinuncia alla carica in ogni momento ma, in difetto di giusta causa, la società può chiedere un risarcimento dei danni. Non sono previste particolari formalità per la rinuncia all'incarico, essendo sufficiente la notifica di una lettera alla società, ove si allega anche l'eventuale giusta causa per la quale il componente del collegio si dimette.⁷ Secondo certa giurisprudenza⁸, qualora il componente del collegio sindacale si dimetta successivamente alla data di chiusura dell'ultimo esercizio, ma prima dell'approvazione dell'ultimo bilancio, non può essere negata una corrispondente decurtazione del suo compenso. Inoltre, si aggiunga che mentre un primo orientamento giudiziale⁹ corrobora la tesi secondo cui le dimissioni opererebbero dal momento in cui gli amministratori ne vengano a conoscenza (sempre che sia possibile, beninteso, la contestuale sostituzione del sindaco dimissionario con il sindaco supplente); un diverso orientamento,¹⁰ invece, afferma che la rinuncia ha efficacia immediata, a prescindere da condizioni ulteriori. In definitiva, non pare che il quadro giurisprudenziale in materia brilli per linearità.

Quanto alle cause di decadenza, queste si snodano nella dicotomia della sopravvenuta perdita di un requisito di eleggibilità e dell'inadempimento di uno o più doveri dei sindaci, come si evince dalla tabella qui appresso.

Rientrano nel primo novero tutte le circostanze in cui il sindaco nominato perde i necessari requisiti di professionalità o indipendenza che gli sono richiesti.

Di converso, ricadono nella seconda categoria le cause di decadenza sanzionatorie riconducibili alle seguenti fattispecie: assenza ingiustificata, nello stesso esercizio sociale, a due o più riunioni del collegio, ovvero a due o più adunanze consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, ove presente (artt. 2404-2405 c.c.).

Lo statuto può, in ogni caso, prevedere ulteriori cause di decadenza rispetto a quelle legali, ex art. 2399 co. 3 c.c. Peraltro, l'art. 148 *bis* TUF ha disposto, per le società facenti

⁷ Trib. Catania, Sez. specializzata in materia di imprese, Ord. 13 novembre 2014, n. 10998.

⁸ Cass. civ., sez. I, 18 febbraio 2016, n. 3190.

⁹ Trib. Mantova, 27 luglio 2009, n. 2672.

¹⁰ Così Trib. Milano, 2 agosto 2010, in *Giur. Comm.* 2012, p.171; Trib. Bari, 2 febbraio 2013, in *Giur. Comm.* 2014, 4, II, p.689; Trib. Napoli, 15 ottobre 2009, in *Foro It.*, I, 1965; App. Bologna, 19 luglio 2007, in *Pluris*; Trib. Monza, 26 aprile 2001, in *Foro It.*, rep. 2001, voce Società, 770.

ricorso al mercato del capitale di rischio, che la Consob dichiara la decadenza dei sindaci che abbiano superato il limite massimo di incarichi (di vigilanza o di amministrazione in altre società), stabiliti tramite regolamento dalla stessa authority.

Ad ogni modo, è importante segnalare come le cause di decadenza operino automaticamente e, proprio in questo passaggio, si compendia una vistosa differenza rispetto a quanto previsto dal Legislatore in materia di revoca, la quale richiede invece l'intervento del Tribunale per poter operare, come si illustrerà nel prosieguo del presente capitolo.

Quanto all'iter previsto in quest'ultima fattispecie, giova constatare che la regola indisponibile di cui all'articolo 2400 del Codice civile vuole *expressis verbis* il sindaco soggetto a revoca soltanto per giusta causa, previa deliberazione dell'assemblea ordinaria, e ferma la necessaria approvazione del Tribunale, mediante decreto. Il risultato è che la revoca, di fatto, è sottratta alla volontà dell'assemblea (a differenza di quanto dettato per i soggetti incaricati alla revisione legale, nei confronti dei quali il *plenum* assembleare dispone del pieno potere di revoca, giacché l'art. 13 d.lgs. 39/2010 esige soltanto che l'assemblea, al ricorrere di una giusta causa, assuma un parere non vincolante dell'organo di controllo).¹¹

Casi di decadenza dei sindaci	Applicabilità	Riferimenti	Tipo di decadenza
sopervenire di una causa generale di ineleggibilità		v. n. 3539	ordinaria
sopervenire di una causa generale di incompatibilità		v. n. 3540 e s.	
assenza, senza giustificato motivo, a due riunioni del collegio sindacale durante un esercizio	tutti i sindaci	art. 2404 c. 2 c.c.	sanzionatoria
assenza ingiustificata anche ad una sola delle assemblee dei soci (1)		art. 2405 c. 2 c.c.	
assenza ingiustificata a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione durante un esercizio		art. 2405 c. 2 c.c.	
assenza ingiustificata a due adunanze consecutive del comitato esecutivo durante un esercizio sociale		art. 2405 c. 1 e 2 c.c.	
cancellazione o sospensione dall'albo professionale	sindaci non revisori	art. 2397 c. 2 richiamato dall'art. 2399 c. 2 c.c.	-
venir meno dell'incarico di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche			
deliberazione di adozione di un diverso sistema di amministrazione e controllo (dualistico o monistico) (2)	tutti i sindaci	massima Comitato Notarile Triveneto 2006 H.E.2	-
(1) La giurisprudenza ne esclude l'applicabilità nel caso di assemblee in prima convocazione andate deserte (Cass. 7 marzo 1992 n. 2764).			
(2) Precisa il Comitato Notarile del Triveneto che tale ipotesi non è assimilabile ad una revoca e dunque non trova applicazione la norma (art. 2400 c. 2 c.c.) che subordina la revoca dei sindaci alla preventiva approvazione del tribunale.			

Soggetti ineleggibili	Riferimenti
Coniuge, parenti ed affini entro il 4° grado di un amministratore della società (1)	

¹¹ STRAMPELLI G., *Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni*, Milano, 2013, p. 206.

Soggetti ineleggibili	Riferimenti
Coniuge, parenti ed affini entro il 4° grado degli amministratori delle società controllate dalla società che vuole nominare il sindaco, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo	Art. 2399 c. 1 lett. b, c.c.
Interdetto giudiziale	
Condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (c.d. interdetto legale)	Art. 2382 c.c. richiamato dall'art. 2399 c. 1 lett. a, c.c.
Inabilitato	
Fallito (soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale, una volta entrato in vigore li CCI)	
Chi sia temporaneamente interdetto dalle cariche societarie in seguito alla condanna al pagamento di sanzioni amministrative per violazione in materia di imposte dirette ed IVA	Art. 12 c. 1 D. Lgs. 471/97 Art. 21 c. 1 lett. a, D. Lgs. 472/97
Beneficiario di amministrazione di sostegno , a meno che ciò sia consentito dal decreto di nomina dell'amministratore di sostegno	V. n. 165
Impiegato civile dello Stato	Art. 60 DPR 3/57
Parlamentare , rispetto alle associazioni o enti che gestiscono servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della P.A. o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente (salvo cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e in enti-fiera, nonché quelle conferite nelle Università degli studi o negli Istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei Corpi accademici). Per la carica in società private che non si trovano nelle situazioni suddette, esiste un apposito Comitato parlamentare per le incompatibilità che valuta caso per caso eventuali conflitti di interesse	Art 2 L. 60/53
Componenti del C.S.M. (Consiglio Superiore della Magistratura) eletti dal Parlamento	Art. 33 c. 2, L. 195/58
(1) È invece eleggibile chi ha rapporti di parentela e/o affinità con direttori generali, procuratori o altri sindaci.	

Soggetti incompatibili	Riferimenti
Amministratore della stessa società che procede alla nomina del sindaco	(1)
Amministratore di società controllate da quella che procede alla nomina del sindaco, amministratore delle società che controllano tale società, amministratore di società sottoposte a comune controllo	Art. 2399 c. 1 lett. b, c, c.c.
Chi è legato alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da: - un rapporto di lavoro; - un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita; - altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza	Art. 2399 c. 1 lett c, c.c. (v. n. 3542 e s.)
Rappresentante comune degli obbligazionisti	Art. 2417 c.c.
(1) Lo <i>status</i> di sindaco è incompatibile con la carica di amministratore, ma il sindaco potrebbe essere ritenuto amministratore di fatto e, con ciò, rispondere in sede penale delle responsabilità proprie <i>dell'amministratore</i> (Cass. pen. 9 marzo 2005 n. 12824).	

L'OPERATIVITA' DELLA DECADENZA

L'oggetto di trattazione del presente paragrafo concerne la *vexata quaestio* circa l'operatività della decadenza sindacale. Più precipuamente, ci si domanda se la decadenza dalla carica operi di diritto, ovvero se richieda l'accertamento da parte di un organo.

A quanto consta, entrambe le alternative presentano diverse luci e ombre: da un lato l'operatività di diritto presenta il pregio di escludere l'alea derivante da comportamenti dilatori dell'accertatore, scontando però l'onere di una maggiore vigilanza; d'altra parte, l'accertamento in capo a un organo permette di incrementare, in larga misura, la salvaguardia del principio di indipendenza (soprattutto quando detta valutazione implichi un certo grado di discrezionalità), ancorché non di rado si profili il rischio di inerzia del predetto organo.

Alla luce di questi rilievi, la questione è stata a lungo oggetto di un intenso dibattito e pare essersi definitivamente chiusa con la sentenza del 9 maggio 2008, avanti la Corte di Cassazione. Nello specifico, la Suprema Corte ha affermato che “*le eventuali situazioni d'incompatibilità da cui sia colpito un sindaco di società operano di diritto, in modo automatico, senza la necessità di alcuna pronuncia assembleare (o di altro organo della società) che le faccia valere*”.¹²

La tesi dell'automaticità della decadenza, che già prima della riforma del diritto societario incontrava diversi propugnatori, è stata così ribadita con forza, postulando la “*già ritenuta non necessità di un siffatto procedimento accertativo e all'operare automatico delle ipotizzate cause di decadenza*”.¹³

¹² Cass., 9 maggio 2008, n. 11554.

¹³ Eppure, va ricordato che, secondo parte della dottrina, l'ineleggibilità e la decadenza opererebbero in modo automatico, e dunque *ex lege*, limitatamente alle ipotesi in cui il sindaco svolga rapporti di lavoro subordinato o rapporti continuativi di consulenza e prestazione d'opera in seno alla società; mentre un accertamento costitutivo sarebbe comunque necessario avuto riguardo agli altri rapporti di natura patrimoniale passibili di compromettere l'indipendenza del sindaco. Per questa ragione, a seconda delle circostanze, la dichiarazione di decadenza potrebbe rappresentare un momento meramente ricognitivo, ovvero essere preceduta da una fase valutativa, con efficacia *ex nunc*. Secondo un altro orientamento, invece, non risulta tanto decisiva la tipologia del rapporto economico intrattenuto dal sindaco, quanto invero la condotta dell'interessato: qualora sia egli stesso a segnalare la propria sopravvenuta decadenza o ineleggibilità, ovvero là dove non la eccepisca, l'ente accertatore sarebbe chiamato esclusivamente a rilevare, con efficacia *ex tunc*, lo spirare della carica del sindaco, con valore soltanto dichiarativo. Controverso è se ciò possa avvenire quand'anche vi sia disaccordo sull'avvenuta decadenza della carica sindacale fra il componente dell'organo di controllo e la società.

Ad ogni modo, è appena il caso di segnalare come il rilievo per cui la decadenza opera di diritto non esclude *ex se* il fatto che qualcuno debba rilevarla in concreto. Una formale ricognizione di decadenza appare necessaria, infatti, quantomeno per stabilire il momento a partire dal quale il supplente entra in carica.¹⁴ Nel dettaglio, si ritiene che l'accertamento debba essere affidato al collegio sindacale o, se questo non riesca a deliberare sul punto, all'assemblea (non già all'organo amministrativo, pena la lesione del principio di indipendenza del collegio sindacale¹⁵).

Il sindaco decaduto, beninteso, conserva pur sempre la facoltà di portare la questione davanti al giudice mediante l'impugnazione della delibera del collegio o dell'assemblea, ovvero ancora tramite il perseguimento di un'autonoma azione giudiziale. A questo punto è il giudice che decide, analogamente a quanto si registra in materia di revoca. Tuttavia, deve riscontrarsi che, rispetto a quest'ultima situazione, si assiste a un'inversione dell'onere di agire, che là grava sulla società e qui invece sul sindaco. Ne consegue che mentre nel caso di revoca il sindaco rimane in carica, nella fattispecie di decadenza ciò non può accadere, venendo quest'ultimo di fatto sostituito dal supplente.

In tali circostanze, un tema centrale è quello relativo alla tutela a favore del sindaco dichiarato decaduto, questione su cui peraltro constano poche certezze. Se è pacifico che il sindaco vittorioso abbia diritto al risarcimento del danno, certamente più controversa è la questione dell'eventuale reintegra a ruolo, dovendosi nella specie contemperare i vari interessi in gioco: da un lato quello alla tutela dell'indipendenza del sindaco e, d'altra parte, quello del supplente che ha legittimamente occupato un posto vacante. A quanto consta, la questione è tutt'altro che frequentata in giurisprudenza e, sul punto, si rinvia al paragrafo relativo all'impugnazione in via contenziosa della delibera di revoca, le cui conclusioni, a parità di *ratio*, potranno essere qui riprese analogicamente.

Laddove, per contro, si prospetti un difetto originario dei requisiti di eleggibilità del sindaco, nemmeno potrà parlarsi di decadenza poiché, molto lapalissianamente, non può decadere chi *ab origine* non può neppure essere eletto. Ciò detto, ammesso che la fattispecie in esame abbia una qualche portata empirica, v'è concordia in dottrina sul subentro del sindaco supplente.

¹⁴ STRAMPELLI, *Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni*, Milano, 2013, p. 266.

¹⁵ Fatti salvi gli emittenti, per i quali desta non poche perplessità la previsione di cui all'art. 148, comma 4-*quater*, t.u.f., a norma del quale la decadenza dei componenti dell'organo di vigilanza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione. Invece, in caso di adozione del sistema dualistico o monistico, l'articolo in commento prevede che la decadenza dei componenti dell'organo di vigilanza sia dichiarata dall'assemblea (ovvero dalla Consob, in caso di inerzia della stessa), entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

LA REVOCA DELL'ORGANO DI CONTROLLO NEI DIVERSI SISTEMI DI GOVERNANCE

L'art. 2400 del Codice civile disciplina la fattispecie della revoca del sindaco e sancisce il principio secondo cui i sindaci sono soggetti a revoca soltanto per giusta causa, mediante deliberazione dell'assemblea ordinaria, la quale, per avere efficacia, deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Tale disposizione si pone, in larga misura, a presidio dei requisiti di indipendenza ed inamovibilità che connotano i componenti dell'organo di controllo, i quali, nell'espletamento delle proprie funzioni di vigilanza ex art. 2403 c.c., necessitano di una tutela che permetta loro di scongiurare il pericolo che una potenziale "minaccia" di revoca, totalmente arbitraria ed ingiustificata, sia sufficiente a scoraggiare - o finanche rimuovere - un sindaco, considerato scomodo, per così dire, in quanto "troppo zelante" nell'adempire alle proprie funzioni di controllo verso l'ente societario.

È questa, dunque, la chiave di lettura dell'art. 2400 testé evocato, la cui *ratio*, giova ribadirlo, deve rinvenirsi nell'esigenza di porre un presidio al sindaco rispetto ad ingiustificati ripensamenti del proponente, affrancandolo così, in ultima analisi, da potenziali ingerenze della compagine azionaria di cui, oltre ai controllori, gli stessi controllati sono espressione.

E tanto basta a differenziare il cosiddetto "modello latino" dai modelli di amministrazione e controllo c.d. alternativi, atteso che i consiglieri di sorveglianza nel modello dualistico (di derivazione tedesca), per tacere dei componenti del comitato per il controllo della gestione nel sistema monistico (di matrice anglosassone), possono invece essere revocati in ogni momento dall'assemblea, anche senza giusta causa, in quest'ultimo caso previo risarcimento del danno.

Siffatta differenza di trattamento, in ultima istanza, si spiega guardando alle funzioni gestorie, più o meno pervasive, che l'ordinamento attribuisce sia ai primi consiglieri sopraccitati – i quali impostano *ex lege* le direttive strategiche societarie - sia ai secondi - che, pur essendo controllori degli *executives*, sono comunque di diritto amministratori. Apprezzato, dunque, nel coinvolgimento all'interno della gestione la cifra qualificante dei soggetti *de quo*, sembra che in questi casi il principio di indipendenza di cui sopra ceda il passo al c.d. principio di

correlazione tra rischio e potere, che trova espressione nella regola che consente a chi sopporta il rischio di revocare discrezionalmente il potere delegato ad altri.¹⁶

Alla luce di tali rilievi, si rende così di fatto possibile una revoca *ad nutum*, per quanto stemperata dalla previsione di una necessaria maggioranza qualificata ai fini della validità della delibera assembleare. Ciò non vale, evidentemente, per l'organo di controllo relativo al modello c.d. tradizionale, il quale è istituzionalmente escluso dall'attività gestoria.

Nelle righe che seguono si illustrerà più analiticamente l'*iter* previsto dal Legislatore per addivenire alla revoca dei sindaci proprio in quest'ultimo modello di *governance*.

ITER PROCEDIMENTALE

Benché la delibera di revoca potrebbe configurarsi alla stregua di un atto recettizio, pare che essa non debba essere comunicata al sindaco in forme particolari. Affinché produca effetto, sarà sufficiente che gli amministratori ne provochino l'approvazione giudiziale proponendo ricorso (ex art. 737 c.p.c.), previa sottoscrizione dal legale rappresentante della società, al Tribunale del luogo ove questa abbia sede. Di talché non è necessaria, in tal senso, la proposizione della richiesta di approvazione mediante atto di citazione.¹⁷

Si è quindi al cospetto di un procedimento in camera di consiglio, che viene concordemente annoverato fra quelli di giurisdizione volontaria, considerata la mancanza di un vero e proprio conflitto di diritti soggettivi.¹⁸

Il ricorso si svolgerà sentendo anche il sindaco interessato, come si desume dal tenore dell'articolo 2400 del Codice civile. Il che del resto deve avvenire affinché il sindaco revocando possa esercitare il diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione.

Il Tribunale può peraltro assumere informazioni ai sensi dell'art. 738 ultimo comma, c.p.c., al fine di interrogare le persone delle quali ritenga di conseguire i chiarimenti opportuni. Secondo certa dottrina,¹⁹ l'autorità giudiziaria esercita un controllo di legittimità ma non anche di merito. D'altra parte, non vi è alcun elemento testuale dal quale si possa inferire che, nella specie, spetti al Tribunale di esaminare l'opportunità e la convenienza della revoca decisa dall'Assemblea.

¹⁶ SCIUTO M. in ALESSI R., ABRIANI N., MORERA U., *Il collegio sindacale. Le nuove regole*, GIUFFRÈ, Milano, 2007, p. 388.

¹⁷ G.U. TEDESCHI, *Il collegio sindacale*, cit., p. 64.

¹⁸ G.U. TEDESCHI, *Il collegio sindacale*, cit., p. 64.

¹⁹ G.U. TEDESCHI, *Il collegio sindacale*, cit., p. 65.

Ai sensi dell'art. 739 c.p.c., poi, il sindaco o gli amministratori possono proporre reclamo avanti la Corte d'Appello avverso il decreto emesso dal Tribunale, e ciò entro il termine perentorio di dieci giorni dalla sua notifica. Non riscontrandosi un conflitto di diritti soggettivi, va escluso il ricorso alla Corte di Cassazione. Neppure è da reputarsi obbligatoria, in ultima analisi, la partecipazione al giudizio da parte del pubblico ministero.²⁰

Si aggiunga peraltro che, in talune circostanze, possono sommariamente valutarsi, in sede camerale, fatti ulteriori rispetto a quelli adottati in seno alla deliberazione assembleare, anche se, come si spiegherà più diffusamente in seguito, l'oggetto dell'accertamento giudiziale è da ritenersi cristallizzato nella presunta giusta causa su cui l'assemblea si sia già espressa e che, successivamente, gli amministratori abbiano richiamato nell'iniziativa processuale. Va da sé, quindi, che per addivenire alla revoca è di fondamentale importanza che il verbale della delibera assembleare ne allegghi i motivi, non potendo gli stessi essere indicati per la prima volta nel ricorso ex art. 2400 comma 2 c.c. Ciò al fine di garantire la corretta instaurazione del contraddittorio tra soci, amministratori e sindaci, già in sede assembleare.

Ad ogni modo, come si dirà *infra*, sino a quando la revoca non divenga più reclamabile o, parimenti, fino a quando, se reclamata, il ricorso non sia rigettato dalla Corte d'appello competente ex art. 739 c.p.c., il sindaco può restare in carica, senza limitazione alcuna ai propri poteri/doveri. Da ciò ne discende che, se la revoca dovesse essere omologata dal Tribunale, non sarebbe necessario reintegrare il sindaco, il cui mandato non sarebbe da considerarsi mai cessato; laddove, invece, detta revoca dovesse essere approvata, il sindaco sarebbe da ritenersi immediatamente cessato dalla carica, senza neppure dover attendere il subentro del sostituto.²¹ Non troverebbe applicazione, dunque, un regime di *prorogatio*, in quanto considerato troppo penalizzante per la società.

A CHI COMPETE L'AZIONE DI REVOCA?

Per quanto la revoca dei sindaci di S.p.A., diversamente dalla loro nomina, non sia espressamente annoverata fra le competenze assembleari ai sensi dell'art. 2365 del Codice civile, l'art. 2400, secondo comma, c.c., fa riferimento in modo esplicito ad una "deliberazione di revoca", sicché da escludersi che una tale delibera possa competere ad organi che non operino in modo collegiale.

²⁰ G.U. TEDESCHI, *Il collegio sindacale*, cit., p. 66.

²¹ SCIUTO M. in ALESSI R., ABRIANI N., MORERA U., *Il collegio sindacale. Le nuove regole*, GIUFFRÈ, Milano, 2007, p. 422.

Il silenzio del Legislatore in materia può forse spiegarsi guardando al carattere articolato e composito della revoca in oggetto, la quale prende sì le mosse da una delibera assembleare, ma poi se ne estende oltre, presupponendo uno scrutinio giudiziale. Ad ogni modo, è pacifico che una tale decisione non possa essere avocata a sé da parte di singoli soci o terzi, ovvero ancora dall'organo amministrativo. Per l'insieme di tali rilievi, la deliberazione di revoca dei sindaci non può che competere all'assemblea ordinaria della società, benché nulla stabilisca in proposito il Codice.²² E ciò vale sia per gli emittenti sia, *a fortiori*, per le società non quotate.

Quanto alle società facenti ricorso al mercato del capitale di rischio, è lo stesso articolo 154 del t.u.f. a rinviare implicitamente al disposto di cui all'art. 2400 c.c.

Per le società non quotate, invece, benché sia consentita la previsione di “norme particolari” per le cariche sociali, questo meccanismo opera solo per la nomina e non già per la revoca di queste ultime, dal che ne discende che pure la fattispecie in esame debba porsi sotto l'egida dell'articolo in commento. Ed altrettanto vale, in ultima analisi, per la legittimazione alla revoca dei sindaci nominati riservatamente dai possessori di strumenti finanziari di cui agli artt. 2346-2349 c.c.

LA REVOCA DEI SINDACI IN S.R.L.

Sotto altro profilo, per quel che concerne il tipo societario S.r.l., si prospettano alcune riflessioni su cui è bene soffermarsi brevemente. Si badi, *in primis*, alla circostanza in cui la nomina di uno o più sindaci spetti ad un socio quale “diritto particolare” ex art. 2468, comma 3, c.c. In tal caso, non si vede perché non dovrebbe applicarsi la disciplina generale di revocabilità dettata dall'art. 2400 c.c., co. 2, sempre che la nomina del collegio sindacale sia obbligatoria ex art. 2477 del Codice civile. Laddove, invece, detta nomina difetti di obbligatorietà, ed ove cioè sia frutto del libero esercizio di una scelta statutaria, non si ravvisano particolari ragioni ostative nell'invocare l'applicazione delle regole disposte in materia di mandato oneroso ai sensi dell'art. 1725 c.c. – *id est* libera revocabilità, fermo il diritto di risarcimento del danno in caso di assenza di giusta causa.

Da ultimo, sorge spontaneo interrogarsi circa la sorte dei sindaci nominati dai soci mediante il procedimento di co-decisione per iscritto sancito dall'art. 2479 c.c., il quale non annovera la nomina dei sindaci fra le decisioni da adottarsi seguendo il rito assembleare e dunque, a rigore, nemmeno la relativa revoca. Ebbene, quest'ultimo caso si ritiene, secondo

²² G.U. TEDESCHI, *Il collegio sindacale*, cit., 1992, p. 64.

autorevole dottrina,²³ rientrare nello spettro applicativo di cui all'articolo 2400 co. 2 del Codice civile.

²³ SCIUTO M. in ALESSI R., ABRIANI N., MORERA U., *Il collegio sindacale. Le nuove regole*, GIUFFRÈ, Milano, 2007, p. 391.

CAPITOLO 3

EVITABILITA' DELLA DELIBAZIONE GIUDIZIALE

Apprezzato che il procedimento di revoca dei componenti l'organo di controllo si articola su tre snodi fondamentali (delibera assembleare, sussistenza di una giusta causa e vaglio dell'autorità giudiziaria), ci si interroga ora sulla dispensabilità della deliberazione giudiziale. Ci si domanda, cioè, se la norma soffra di eccezioni in ordine all'essenzialità del vaglio giudiziale.

Particolarmente pregnante, in tal senso, risulta essere il richiamo agli artt. 2449-2450 del Codice civile, con riferimento alla fattispecie di nomina dei sindaci da parte dello Stato o di altri enti pubblici. In questi casi, infatti, la revoca non prende le mosse da una delibera assembleare, transitando piuttosto attraverso un provvedimento amministrativo.

Appurata questa diversità procedimentale, distonica rispetto al tenore di cui al secondo comma dell'art. 2400 c.c. – il quale, invece, prevede sempre una delibera assembleare -, non si ravvisano particolari ragioni per cui non dovrebbe sottostare ad una deliberazione giudiziale anche il caso in cui i sindaci siano nominati dallo Stato o dagli enti pubblici.

Certo, è vero che secondo certa giurisprudenza di merito²⁴ il decreto con il quale il rappresentante di un ente pubblico ha revocato i sindaci di una società per azioni, in forza del potere derivatogli a norma dell'art. 2449 c.c. e dallo statuto, non sarebbe soggetto all'approvazione del Tribunale prevista dall'art. 2400 c.c. Tuttavia, questa impostazione pare attualmente superata, risultando assolutamente dominante la tesi - cui si aderisce - di chi sostiene che l'atto di revoca ex art. 2449 c.c. sia espressione di una facoltà inerente alla qualità di socio e, quindi, manifestazione di una volontà essenzialmente privatistica. D'altra parte, coerentemente con questo assetto di valori, il Tribunale di Palermo in data 13 febbraio 2013 ha sentenziato che, stante il rilievo per cui deroghe al diritto societario comune non sono ammesse se non espressamente previste dalla legge, l'art. 2400 del Codice civile deve ritenersi applicabile; ciò nella misura in cui l'art. 2449 c.c. non contiene deroghe espresse o implicite relativamente alla disciplina di revoca dei sindaci.

Ed anche per la Cassazione²⁵, invero, la S.p.A. con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché il Comune ne posseda, in tutto o in parte, le azioni: *“il rapporto tra società ed ente locale è di assoluta autonomia; al Comune non essendo consentito incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della società per azioni mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali,*

²⁴ Trib. Bologna, 5 giugno 2011.

²⁵ Cass., Sez. Un., n. 4991/1995; n. 7799/2005; n. 17287/2006.

ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina comunale presenti negli organi della società”.

Da questa impostazione discende, *in primis*, la giurisdizione del giudice ordinario nella fattispecie in analisi, ma anche, tra le altre cose, l'applicabilità *tout court* dell'art. 2400 c.c.

Ciò detto, l'eludibilità della delibazione giudiziale in commento potrebbe comunque configurarsi in altra ipotesi, ossia nella fattispecie in cui l'Assemblea deliberi, con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, l'azione sociale di responsabilità nei confronti del sindaco o del collegio sindacale. E ciò nella misura in cui l'articolo di riferimento in materia (*rectius* l'art. 2407 del Codice civile) rinvia in tema di responsabilità dei sindaci all'art. 2393 c.c., che disciplina l'azione di responsabilità verso gli amministratori di S.p.A. Proprio quest'ultima norma prevede, in tali circostanze, la revoca automatica (*ope legis*) degli amministratori. Tanto è bastato - secondo certa giurisprudenza²⁶ - a ritenere assorbito il precetto di cui all'articolo 2407 nell'alveo dell'articolo 2393 c.c. evocato dianzi.²⁷ Si è considerata così, *prima facie*, superflua la delibazione giudiziale laddove la società abbia deliberato un'azione di responsabilità nei confronti del sindaco (alla stregua di quanto previsto, *ceteris paribus*, per gli amministratori). Peraltro, a conforto di questa tesi, depono l'argomentazione di taluni secondo cui una giusta causa di revoca, in simili circostanze, sarebbe *in re ipsa*; e ciò nella misura in cui l'azione di responsabilità dovrebbe essere già di per sé prodromica di un grave deterioramento dei rapporti fra sindaco e società, tale da integrare sempre una giusta causa, senza che sia necessario uno scrutinio giudiziale volto ad accertarla.

Nondimeno, ad un'attenta analisi, giova rilevare come non dovrebbe certo essere il mero deterioramento dei rapporti fra soci e sindaco a poter legittimare automaticamente la revoca di quest'ultimo, giacché detto deterioramento potrebbe anche essere l'effetto di un "troppo zelante" e puntuale esercizio della funzione di controllo da parte del componente del collegio sindacale, al quale, perciò, non potrebbe addebitarsi inadempimento alcuno.²⁸

Inoltre, nel caso in oggetto, detta revoca, oltre che potenzialmente pretestuosa, risulterebbe foriera di una disparità di trattamento - verosimilmente incostituzionale ex art. 3 della Costituzione. Infatti, si registrerebbe una vistosa differenza di trattamento, difficilmente giustificabile, a seconda che la revoca venisse deliberata dall'Assemblea in via autonoma o a

²⁶ Cfr. Trib. Milano, 4 novembre 1986; App. Milano, 4 novembre 1987 e App. Roma, 9 ottobre 2001.

²⁷ SCIUTO M. in ALESSI R., ABRIANI N., MORERA U., *Il collegio sindacale. Le nuove regole*, GIUFFRÈ, Milano, 2007, p. 408.

²⁸ SCIUTO M. in ALESSI R., ABRIANI N., MORERA U., *Il collegio sindacale. Le nuove regole*, GIUFFRÈ, Milano, 2007, p. 409.

seguito di un'azione sociale di responsabilità (nel primo caso richiedendosi un vaglio giudiziale, nel secondo no).

In merito, è da ritenersi risolutiva la pronuncia della Corte di Cassazione,²⁹ la quale ha affermato che il rinvio all'art. 2393 opera *ratione materiae*, senza sovrapporsi alla disciplina di revoca del sindaco ex art. 2400, che è autonoma, in quanto autonoma ne è la *ratio*: assicurare la stabilità della carica del sindaco, subordinando l'efficacia della revoca al vaglio giudiziale di una giusta causa.³⁰

In definitiva, dunque, non risulta più revocabile in dubbio che a seguito di un'azione di responsabilità esercitata nei confronti di un sindaco sia sempre necessaria una deliberazione giudiziale *ex post*.

Sotto altro profilo, ci si domanda se anche il caso di revoca di una delibera assembleare di nomina del sindaco richieda l'omologazione da parte del Tribunale. A tal proposito, il rilievo di cui alla sentenza del Tribunale di Milano del 24 maggio 2019 si rivela particolarmente pregnante e suggestivo. Invero, nel caso di specie è stato disposto che la revoca della delibera recante nomina del sindaco e del suo supplente, disposta all'unanimità dall'assemblea dei soci, produce effetto sostanziale di revoca dei nominati e, quindi, richiede l'approvazione del Tribunale. In altri termini, secondo questa giurisprudenza, anche la fattispecie in esame rientrerebbe nell'alveo dell'articolo 2400 comma 2, c.c., a più riprese evocato.

Da ultimo, è interessante domandarsi - ancorché la fattispecie sia di scarsa ricorrenza empirica - se nel caso di revoca di un sindaco, per protratta inattività o assenza, solamente dal proprio incarico presidenziale (e non già quindi dalla propria carica sindacale) sia ancora da applicarsi la disciplina *de qua*. A favore di un diniego in punto di applicazione del disposto di cui all'art. 2400 c.c., comma 2, militano diverse ragioni: in primo luogo, l'articolo poc'anzi evocato afferisce alle sole ipotesi di revoca *tout court* del sindaco; in secondo luogo, la revoca della carica di presidente risulta autonoma rispetto a quella di sindaco; in terzo luogo, la nomina del presidente si configura come deliberazione ulteriore rispetto a quella della nomina dei sindaci ex art. 2398 del Codice civile; in quarto luogo, la revoca del presidente non mina l'indipendenza del collegio, quanto piuttosto la sua efficienza organizzativa.³¹

Sulla scorta delle considerazioni appena svolte, non è da reputarsi necessaria la deliberazione giudiziale nel caso in oggetto. L'assenza di giusta causa potrà soltanto essere fatta

²⁹ Cass., 12 dicembre 2005, n. 27389.

³⁰ SCIUTO M. in ALESSI R., ABRIANI N., MORERA U., *Il collegio sindacale. Le nuove regole*, GIUFFRÈ, Milano, 2007, p. 410.

³¹ SCIUTO M. in ALESSI R., ABRIANI N., MORERA U., *Il collegio sindacale. Le nuove regole*, GIUFFRÈ, Milano, 2007, p. 397.

valere in via contenziosa, al fine di conseguire un risarcimento del danno (per lesione della propria reputazione professionale, ad esempio), e non già allo scopo di ottenere la reintegra dal ruolo precedentemente ricoperto.³²

LA GIUSTA CAUSA

L'art. 2400 c.c. in esame, si è detto, dispone che i sindaci non possono essere revocati se non per giusta causa. È così evidente la differenza rispetto alla possibilità di revoca degli amministratori, i quali sono revocabili dall'assemblea in ogni momento, anche se nominati nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla sussistenza o meno di una giusta causa; e soltanto in mancanza di questa l'amministratore ha diritto al risarcimento dei danni, ex art. 2383 c.c.³³

Per i sindaci, invece, il difetto di giusta causa ne impedisce la revoca.

Inoltre, giova ribadirlo, la sussistenza o meno di tale presupposto deve essere accertata in via preventiva dal Tribunale, pena l'inefficacia della revoca stessa. Ciò non può che interpretarsi nel senso che con tali limitazioni alla facoltà di revoca il Legislatore ha inteso tutelare l'indipendenza del collegio sindacale, come del pari già osservato.

Apprezzata l'insensibilità dell'incarico sindacale ad una revoca ingiustificata, il profilo della giusta causa si prospetta dunque come un elemento essenziale su cui è necessario soffermarsi.

Sul punto, il Legislatore, non potendo tipizzare *ex ante*, in maniera analitica, tutti i presupposti che possano giustificare la revoca, si limita a far ricorso ad una clausola generale – *rectius* il concetto di giusta causa -, senza fornire compiutamente l'elenco puntuale delle fattispecie che la configurino. Cionondimeno, malgrado la valutazione circa la sussistenza o meno di una giusta causa sia una mera *quaestio facti*, è comunque possibile fissare alcuni criteri generali per orientarne la sussistenza, muovendo dalle conclusioni cui sono pervenute la dottrina e la giurisprudenza.

In primo luogo, giova osservare che la revoca, su un piano squisitamente formale, si configura come una decisione procedimentalizzata da deliberarsi in seno all'Assemblea dei soci, sicché la sedicente giusta causa che il giudice dovrà vagliare sarà solamente quella risultante dal verbale assembleare (o dalla documentazione relativa alla decisione dei soci, in caso di S.r.l.). D'altra parte, per consolidata e condivisibile giurisprudenza, è pacifico che la

³² SCIUTO M. in ALESSI R., ABRIANI N., MORERA U., *Il collegio sindacale. Le nuove regole*, GIUFFRÈ, Milano, 2007, p. 397.

³³ G.U. TEDESCHI, *Il collegio sindacale*, cit., p. 62.

valutazione di giustificazioni ulteriori rispetto a quelle addotte in sede assembleare non avrebbe altro effetto se non quello di svuotare di significato il carattere eminentemente procedimentale della delibera, dando così adito ad elementi giustificativi in essa non formalizzati. È importante, dunque, ad avviso di chi scrive, comprendere anzitutto il “tropismo” del giudice verso i soli elementi giustificativi adottati nella delibera di revoca assembleare, e non già verso quelli forniti *ex post*.

In secondo luogo, deve segnalarsi che l’esigenza di tutela dell’indipendenza sindacale, al cui presidio è posta la norma di cui all’art. 2400, comma 2, c.c., ha indotto a preferire un’interpretazione tendente a circoscrivere l’estensione delle fattispecie suscettibili di integrare una giusta causa di revoca.³⁴

Su un piano sostanziale, invece, si profilano alcune ulteriori notazioni.

Anzitutto, sotto questo angolo di osservazione, la giusta causa è stata sovente impostata dalla dottrina in termini di inadempimento,³⁵ il quale può consistere, *inter alia*, sia in un inadempimento ai doveri d’ufficio, sia in un giustificato motivo oggettivo legato, vuoi al deterioramento dei rapporti fra sindaco e società (ad es., una controversia giudiziaria), vuoi a vicende personali del sindaco che ne screditino il ruolo, facendone venir meno l’affidabilità (ad es., eccessivo numero di incarichi in altre società, specie se concorrenti).³⁶ A tal proposito, può essere utile chiarire, senza pretese di esaustività, che la giurisprudenza ha considerato inadempimento: l’omissione dei compiti di vigilanza³⁷, l’inattendibilità delle scritture contabili a causa di oneri e costi capitalizzati in violazione delle norme di legge³⁸ e, non ultimo, la falsità e incongruità dei valori di magazzino³⁹.

In aggiunta, non sembra inverosimile ravvisare una giusta causa anche laddove si verificano inadempimenti singolarmente non sufficientemente gravi da giustificare, *prima facie*, una revoca, ma, il cui continuo reiterarsi nel tempo, possa indurre l’Assemblea a rimuovere un sindaco considerato complessivamente inefficiente. Né sussistono particolari ragioni ostative nell’invocare una giusta causa allorché si verificano circostanze tali da far venir meno l’affidabilità del sindaco. Si supponga così il caso del sindaco (effettivo o supplente) che, dopo la sua nomina, assuma – pur in assenza di divieti espressi – una quantità di ulteriori

³⁴ STRAMPELLI G., *Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni*, Milano, 2013, p. 207.

³⁵ CAVANNA M., *Il controllo dei sindaci nelle società per azioni chiuse e nelle cooperative*, in *Giur. It.*, 2020, 4, pp. 959-970.

³⁶ CIAN M., *Manuale di diritto commerciale*, G. GIAPPICHELLI EDITORE, Torino, 2018, p. 489.

³⁷ Trib. Milano, 11 luglio 1986.

³⁸ App. Catania, 19 luglio 1986.

³⁹ Trib. Bologna, 25 luglio 1997.

incarichi tali da rendere dubbia, per il futuro, la dedizione ai propri compiti; o che diventi sindaco, o comunque dipendente, di società concorrente; o che sia stato sospeso o radiato per gravi negligenze o scorrettezze dal proprio albo professionale; ovvero, ancora, si pensi all'ipotesi di sopravvenuta incapacità a svolgere le proprie mansioni per ragioni di salute.⁴⁰

Deve altresì ritenersi ammissibile la revoca concernente tutti quei fatti tali da compromettere il rapporto fiduciario ed il vincolo di funzionale affidabilità tra soci e sindaci (sicché non necessariamente riguardanti un addebito di protratta inattività e violazione dei doveri a carico di questi ultimi), come, per esempio, la sottoposizione a una misura cautelare detentiva. A conforto di questa tesi milita il rilievo di cui alla sentenza del 29 aprile 2009 del Tribunale di Milano, che ha giudicato giustificata la revoca del presidente del collegio sindacale di una società operante nella gestione collettiva del risparmio coinvolto in procedimento penale e sottoposto a misura cautelare personale.⁴¹

Non ultimo, deve concludersi nel senso che può costituire giusta causa di revoca anche qualsiasi circostanza che, pur non implicando inosservanza, almeno attuale, dei doveri dei sindaci, sconsigli la loro permanenza nella carica. Rientrano in questo novero tutte quelle situazioni, malgrado non ancora costituenti piena incompatibilità, a carico dei sindaci, od i motivi afferenti alla persona degli stessi, come, per esempio, il caso in cui “*l'interesse della società consigli la sostituzione del collegio sindacale o di qualche suo componente.*”⁴² Tuttavia, è agevole rilevare come non manchino voci dissonanti in dottrina, sul presupposto che il predetto interesse sociale per procedere alla revoca potrebbe condurre a un'eccessiva dilatazione della nozione di giusta causa – ed al conseguente indebolimento del presidio posto a norma dell'art. 2400, co.2, c.c.⁴³

⁴⁰ SCIUTO M. in ALESSI R., ABRIANI N., MORERA U., *Il collegio sindacale. Le nuove regole*, GIUFFRÈ, Milano, 2007, p. 399.

⁴¹ STRAMPELLI, *Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni*, Milano, 2013, p. 207.

⁴² G.U. TEDESCHI, *Il collegio sindacale*, cit., p. 64.

⁴³ Così STRAMPELLI, *Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni*, Milano, 2013, p. 207.

I casi maggiormente prospettati in dottrina sono quelli in cui la revoca del sindaco sia deliberata a motivo della riduzione del numero di componenti dell'organo di controllo. Muovendo dal rilievo per cui il ridimensionamento del collegio non può configurare una giusta causa, si è osservato che la revoca potrebbe essere considerata legittima solo a condizione che la riduzione del numero dei sindaci trovi giustificazione in circostanze oggettive (quali il mutamento dell'attività sociale, la contrazione delle dimensioni dell'impresa a seguito della cessione di un ramo aziendale rilevante, ovvero la fusione o la scissione della società), che dimostrino la ridondanza dell'attuale composizione.

Parimenti, potrebbe invocarsi una giusta causa anche in relazione ad accese divergenze e dissidi fra le parti (per esempio tra l'organo di controllo e gli amministratori e/o i soci della società). Una siffatta conclusione risulta invero avallata dalla sezione specializzata del Tribunale di Palermo⁴⁴, secondo cui la situazione di acceso conflitto tra i sindaci e i soci può assurgere, in talune circostanze, a giusta causa di revoca. E ciò nella misura in cui le divergenze siano tali da superare la soglia tipica della dialettica societaria, oltre che passibili di minare il *pactum fiduciae* fra le parti.

Da ultimo, a parità di *ratio*, la giurisprudenza più recente⁴⁵ propende per ritenere che una giusta causa di revoca possa altresì sussistere “*qualora siano insorti gravi dissidi con la società per aver chiesto ed ottenuto contro la medesima decreto ingiuntivo per il pagamento di onorari relativi a prestazioni professionali*”.

Desta qualche perplessità, invece, il caso della asserita presenza di una forte opportunità in senso di revoca. I casi prospettati in dottrina⁴⁶ sono, in buona sostanza, quelli riconducibili all'eccessivo cumulo degli incarichi sindacali. Sul punto, la questione si risolve tendenzialmente sulla base di un'analisi costi benefici, che individua tra i costi il rischio di un *vulnus* all'indipendenza e, tra i benefici, l'interesse generale al corretto funzionamento dell'organo di controllo.

LA REVOCA DELL'INTERO COLLEGIO SINDACALE

Finora si è discusso della revoca dei sindaci *uti singuli*, ma ciò non significa che sia giocoforza da reputarsi illegittima la delibera di revoca concernente più di un sindaco - o finanche tutti, provocatoriamente. Invero, posto che la giusta causa andrà motivata avuto riguardo a ciascun sindaco revocando, non si disconosce che la medesima causa possa ricorrere contestualmente per più di un componente l'organo di controllo, ed allora comportare la revoca *en masse* di tutti i componenti del collegio sindacale coinvolti.

Peraltro, la revoca simultanea di più sindaci potrebbe configurarsi in caso di prolungata inerzia del collegio, posto che la fattispecie non integri un'ipotesi di decadenza collettiva – aspetto, quest'ultimo, che sarà trattato in misura più approfondita nel paragrafo successivo.

⁴⁴ Trib. Palermo Sez. specializzata in materia di imprese, Ord. 5 luglio 2013, n. 1992.

⁴⁵ Trib. Napoli, 7 agosto 2015.

⁴⁶ Libertini, “Art. 2400”, in D'Alessandro (diretto da), *Commentario romano al nuovo diritto delle società*, Padova, 2011, p. 229.

Sotto altro profilo, l'azione sociale di responsabilità contro l'intero collegio sindacale non determina la revoca automatica di tutti i sindaci dalla carica e non ne implica l'immediata sostituzione, come del pari già osservato. L'assemblea, ad ogni modo, può comunque deliberare contestualmente la revoca per giusta causa dei sindaci contro i quali abbia anche esercitato l'azione di responsabilità, posto che debba ritenersi in ogni caso operante il combinato disposto della giusta causa e della necessaria approvazione da parte del Tribunale in forza dell'art. 2400, co. 2, c.c.⁴⁷

Sotto un ulteriore angolo di osservazione, di dubbia legittimità sarebbe una revoca simultanea di tutti i sindaci, in ottemperanza ad un patto parasociale che prevedesse la regola del *simul stabunt simul cadent* per l'intero collegio sindacale.⁴⁸ Anche in quest'ultimo caso, infatti, la cessazione dell'incarico del componente l'organo di controllo sarebbe sottratta al sindacato giudiziale, per essere demandata unicamente alla decisione di un altro sindaco. Tuttavia, la palese incompatibilità degli interessi sottesi ad una clausola di tal fatta non ha impedito a una voce dissonante in dottrina di ritenere ammissibile un patto parasociale a cui aderiscano volontariamente i sindaci, e che preveda, segnatamente, le dimissioni di questi ultimi in determinati casi, quali un cambio di controllo.⁴⁹

I CONFINI TRA REVOCA E DECADENZA

Mentre la revoca, rientrando nitidamente nell'ambito applicativo del già citato articolo 2400 co. 2 c.c., è sensibile alla sussistenza di una giusta causa, ciò non vale per la decadenza, la quale opera in modo automatico, come causa di cessazione del rapporto. Del che si è già detto. Viene ora in rilievo il tema del confine, sovente assai labile, fra questi due istituti.

A tal proposito, certamente può sussistere una giusta causa di revoca dei sindaci qualora i comportamenti di questi integrino anche una delle ipotesi di decadenza dall'ufficio; ma in tali casi, secondo autorevole dottrina,⁵⁰ prevale quest'ultimo motivo, che consente una più rapida cessazione dalla carica, e sostituzione, del controllore.

Peraltro, è interessante soffermarsi sulle fattispecie di decadenza sanzionatoria, le quali si configurano allorché il sindaco non partecipi, durante l'esercizio, a due riunioni del collegio

⁴⁷ Cass., 7 ottobre 2010, n. 20826; Cass. 12 dicembre 2005, n. 27389.

⁴⁸ SCIUTO M. in ALESSI R., ABRIANI N., MORERA U., *Il collegio sindacale. Le nuove regole*, GIUFFRÈ, Milano, 2007, p. 395.

⁴⁹ CAPRARA, *Le funzioni dei sindaci tra principi generali e disciplina*, Padova, 2008, p. 232.

⁵⁰ G.U. TEDESCHI, *Il collegio sindacale*, cit., p. 64.

o delle assemblee, ovvero, ancora, a due adunanze del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo. Orbene, se è pacifico, per espressa previsione normativa, che la mancata partecipazione alle riunioni si attinga quale causa di decadenza automatica dalla carica, interrogativi potrebbero porsi con riferimento all'ipotesi di totale inerzia del collegio sindacale, e cioè di sua totale mancata convocazione e riunione. Sul punto la Cassazione⁵¹, con una sentenza controversa e risalente, si è espressa concludendo che la fattispecie in parola possa essere sanzionata solamente con la revoca di tutti i sindaci, previa allegazione di una giusta causa. Donde il paradosso - come vedremo, in realtà, solo apparente - per cui la mancata partecipazione del sindaco alle riunioni integrerebbe una causa automatica di decadenza, mentre la reiterata (ed integrale) mancata attivazione dell'organo di controllo sarebbe causa "soltanto" di revoca. E nondimeno, una siffatta conclusione non pare del tutto fuori luogo, in quanto la mancata convocazione *tout court* del collegio potrebbe dipendere da cause non univocamente riconducibili all'intero organo (da un'inerzia del presidente, per esempio), sicché cause ed imputabilità della negligenza dovranno essere opportunamente vagliate di caso in caso dal Tribunale.⁵² Non solo. Mentre la decadenza è l'istituto volto a colpire il sindaco (ex artt. 2404 – 2405 c.c.), la revoca è destinata a colpire il collegio ai sensi degli artt. 2400-2409 c.c., per cui la fattispecie di mancata convocazione e adunanza dell'organo di controllo dovrebbe essere più propriamente sanzionata con quest'ultimo istituto. Inoltre, giova osservare come la mancata attività di un sindaco isolato non comprometta il funzionamento di un organo sociale considerato dall'ordinamento essenziale, a differenza dell'assenza di tutto l'organo. Quest'ultima circostanza è, per valutazione del Legislatore, fatto assai più grave a causa del pregiudizio che può arrecare ai soci di minoranza ed ai terzi. Stante questa maggiore gravità, si desume che il controllo del Tribunale sul venir meno della carica dell'intero organo di controllo debba essere preventivo, non potendo certo essere lasciata all'assemblea la facoltà di far venir meno, nella sua totalità, un organo di tale importanza, mediante una sua semplice deliberazione. Per tale ragione non si può parlare di decadenza dalla carica dell'intero collegio, ed il suo mancato funzionamento può costituire soltanto giusta causa di revoca.⁵³

La decadenza dell'intero organo di controllo, in ultima analisi, è possibile solo qualora tutti i suoi componenti, per casuale coincidenza od anche per mutuo accordo, non assistano, senza giustificato motivo, alle assemblee o a due riunioni del collegio durante un esercizio sociale; ma anche in tal caso trattasi di decadenza passibile di colpire singolarmente i sindaci

⁵¹ Cass., 7 giugno 1956, n. 1943, in *Riv. Dir. Comm.*, 1957, II, 123 ss.

⁵² SCIUTO M. in ALESSI R., ABRIANI N., MORERA U., *Il collegio sindacale. Le nuove regole*, GIUFFRÈ, Milano, 2007, p. 412.

⁵³ G.U. TEDESCHI, *Il collegio sindacale*, cit., p. 259.

come tali, e non già l'intero collegio, in presenza di norma non suscettibile di interpretazione analogica.⁵⁴

A questo punto potrebbe essere utile interrogarsi circa l'operatività di alcune cause di decadenza prevedibili dallo statuto ex art. 2399 c.c., da cui l'eventualità, non sempre remota, che con tali clausole la società cerchi, pretestuosamente, di liberarsi di un sindaco scomodo, per così dire, al fine di eludere la norma di cui all'art. 2400 co. 2 del Codice civile. Si prospettano alcune riflessioni sull'argomento.

Anzitutto, non sembra che le clausole di cui all'art. 2399 c.c. possano inibire comportamenti tenuti nell'esercizio della funzione sindacale, potendo afferire a soli presupposti soggettivi riferibili, per esempio, a cause di ineleggibilità, di incompatibilità oppure a limiti per il cumulo di incarichi.⁵⁵

In aggiunta, tali clausole andrebbero definite analiticamente ed in modo da sottrarsi ad una valutazione discrezionale da effettuarsi di volta in volta, valutazione che troppo somiglierebbe ad una decisione di revoca. Sul punto, certamente non valide sono da ritenersi le clausole statutarie che subordinino la decadenza dalla carica sindacale alle ipotesi di: inadempimento del sindaco, accesa conflittualità intestina al collegio sindacale, deterioramento dei rapporti o divergenza tra soci e sindaci (ovvero tra sindaci ed amministratori) e, in ultimo, previsione *simul stabunt simul cadent*, per cui al venir meno di un sindaco ne decadrebbero altri.⁵⁶

Veniamo ora alla possibilità di provocare l'interruzione della carica sindacale a seguito di mutamenti dell'assetto corporativo. In linea di principio, può agevolmente trarsi la conclusione per cui la disciplina inerente alla revoca del sindaco cessa di operare allorché, per effetto di una libera scelta statutaria, ne vengano meno i presupposti che abbiano *ab origine* portato alla sua applicazione. Ciò vale, a titolo esemplificativo, nella circostanza in cui una società si trasformi in un tipo minore, tale da non richiedere più la presenza di un organo di controllo; per tacere della fattispecie in cui una S.r.l. non si attesti più al di sopra delle soglie di cui all'art. 2477 del Codice civile, o, parimenti, dell'eventualità in cui gli amministratori decidano di abbracciare uno dei sistemi di amministrazione e controllo c.d. alternativi

⁵⁴ G.U. TEDESCHI, *Il collegio sindacale*, cit., p. 259.

⁵⁵ SCIUTO M. in ALESSI R., ABRIANI N., MORERA U., *Il collegio sindacale. Le nuove regole*, GIUFFRÈ, Milano, 2007, p. 413.

⁵⁶ SCIUTO M. in ALESSI R., ABRIANI N., MORERA U., *Il collegio sindacale. Le nuove regole*, GIUFFRÈ, Milano, 2007, p. 414.

(dualistico o monistico).⁵⁷ In tutti questi casi, la decadenza (automatica, giova ribadirlo) dell'organo di controllo non potrà essere contestata dai sindaci resistenti, i quali non potranno pertanto invocare l'applicazione dell'iter di cui all'art. 2400 co. 2 c.c., disposto in materia di revoca.

Diversamente, sarebbe illegittima una scelta statutaria che, con effetto immediato, riducesse il numero dei componenti dell'organo di vigilanza.

⁵⁷ In questo senso, deve rammentarsi che la deliberazione di adozione del diverso sistema di amministrazione e controllo integra una peculiare causa di cessazione anticipata dei componenti degli organi di controllo che, non essendo assimilabile alla revoca, non deve essere subordinata alla preventiva approvazione del Tribunale. Con una disposizione di carattere derogatorio, l'art. 2380, co. 2, del Codice civile prevede peraltro che l'effetto della variazione del sistema di amministrazione e controllo sia differito alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in cui la variazione stessa sia stata deliberata. Ne consegue che i sindaci cesseranno dalle loro funzioni soltanto a partire da tale momento, ancorché la delibera assembleare di variazione del sistema di amministrazione possa comunque individuare un termine differente (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (*CNDCEC*), si veda la norma di comportamento Q. 1.6).

CAPITOLO 4

DELLA REVOCA E DELLA DECADENZA SINDACALE QUALORA AL COLLEGIO SIA AFFIDATA LA FUNZIONE DI REVISIONE LEGALE

Dedichiamo ora alcuni cenni all'ipotesi - conforme al vigente assetto normativo ai sensi dell'art. 2409 *bis*, comma 2, c.c. - in cui la società affidi la funzione di revisione al collegio sindacale.

Qualora l'organo di vigilanza sia investito anche della funzione di controllo contabile, i sindaci debbono possedere congiuntamente i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 c.c. (relativi all'organo di controllo), così come quelli disposti a norma dell'art. 10 d.lgs. 39/2010 (propri del soggetto incaricato alla revisione). In altri termini, la convergenza di questa duplice disciplina implica che i due regimi normativi si sommino in capo ai componenti dell'organo di controllo, i quali devono risultare indipendenti ai sensi di entrambi; nel caso di difformità tra i due plessi normativi, prevale la disposizione più restrittiva.⁵⁸

Si prenda così in esame, a titolo esemplificativo, la diversa previsione afferente ai rapporti di consulenza continuativa, i quali integrano una causa di ineleggibilità e decadenza per il sindaco, ex art. 2399 c.c., ma non già per il revisore, ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 39/2010. In tal caso, opera la disposizione più penalizzante di cui all'art. 2399 del Codice civile, rendendosi così di fatto preclusa, per il sindaco-revisore, l'attività di consulenza (continuativa od occasionale) in capo alla società.

Ciò detto, giova segnalare che, ove il sindaco perda i propri requisiti di indipendenza, questi decade dalla carica, non potendo più continuare a svolgere neppure l'attività di revisore, esso tale incarico subordinato, nelle ipotesi di cui all'art. 2409-*bis* c.c., alla qualità di sindaco.

Specularmente, il venir meno del requisito di indipendenza, ex art. 10 d.lgs. 39/2010, non si atteggia invece quale causa di decadenza del revisore, ma fa sorgere in capo al medesimo l'obbligo di non effettuare la revisione. Parrebbe dunque fondato ritenere che il sindaco privo dell'indipendenza ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 39/2010 testé evocato possa rimanere in carica sia come sindaco che come revisore, pur essendogli precluso lo svolgimento di quest'ultimo incarico. E nondimeno, ogni dubbio è stato fugato in forza dell'art. 4 del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012, n. 261, secondo cui costituisce giusta causa di revoca il sopravvenire di una situazione idonea a compromettere l'indipendenza del revisore e a determinare la conseguente impossibilità di svolgere la revisione. Pertanto, nell'ipotesi di cui all'art. 2409-*bis* c.c., la perdita dei requisiti di indipendenza ex art. 10 d.lgs. 39/2010

⁵⁸ STRAMPELLI, *Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni*, Milano, 2013, p. 202.

comporta la revoca non soltanto dalla funzione di revisore ma anche dalla carica di sindaco: la quale presuppone l'idoneità del soggetto che la ricopre a svolgere anche la funzione di revisore legale.⁵⁹

EFFICACIA DELLA REVOCA

Come a più riprese illustrato, l'iter di revoca contempla una preliminare deliberazione, da eseguirsi osservando il rito assembleare, e una successiva approvazione da parte del Tribunale.

A questo punto, interrogativi potrebbero porsi con riferimento a quale possa essere la data dalla quale la deliberazione di revoca esplica i propri effetti giuridici. Nel silenzio della legge, la giurisprudenza prevalente ha postulato che, sino a quando non consti l'approvazione dell'autorità giudiziaria, la delibera risulta inefficace per il sindaco, rispetto al quale quell'atto potrà essere considerato *tamquam non esset*, ben potendo questi, frattanto, continuare a svolgere il proprio incarico senza soluzione di continuità. Una siffatta conclusione risulta in specie avallata da una sentenza della Suprema Corte,⁶⁰ secondo cui "*l'intervento del Tribunale non rappresenta una semplice verifica formale della regolarità della delibera, ma un atto di volontaria giurisdizione, che integra la fase necessaria e terminale di una vera e propria sequenza procedimentale, preordinata alla produzione dell'effetto della revoca*". Pertanto, la data della deliberazione camerale rappresenta il *dies a quo* al cui decorrere si spiegano gli effetti giuridici propri della delibera di revoca.

Sul punto, giova inoltre segnalare che ha ampia cittadinanza la tesi secondo cui gli effetti della revoca del sindaco si produrrebbero non già alla data di emanazione del decreto da parte del Tribunale, bensì soltanto alla data in cui detto decreto diventi definitivo.⁶¹

Parimenti, anche nel caso in cui la revoca discenda da un'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 co.5, ci si potrebbe chiedere se la delibera sia immediatamente efficace – alla stregua di quanto si registra, *mutatis mutandis*, per gli amministratori -, ovvero se debba sottostare al regime sinora delineato. Orbene, come del pari già osservato, l'azione di responsabilità verso l'organo di controllo non esula dallo spettro applicativo di cui all'art. 2400

⁵⁹ STRAMPELLI, *Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni*, cit., p. 204.

⁶⁰ Cass. Civ., Sez. I, 10/7/99 n. 7264, in *Giur. It.*, 1999, 2316.

⁶¹ G.U. TEDESCHI, *Il collegio sindacale*, cit., p. 69; Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti *Contabili (CNDCEC)*, si veda la norma di comportamento Q. 1.7. e 1.6.

c.c. co. 2, sicché, in ultima istanza, pure in questa fattispecie, l'efficacia della revoca risulta sospensivamente subordinata alla pronuncia dell'Autorità giudiziaria.

Per converso, qualora lo statuto di una società partecipata preveda, ai sensi dell'art. 2449 del Codice civile, la facoltà del socio pubblico di nominare o revocare direttamente uno o più componenti del collegio sindacale, l'art. 9 co. 7 del TUSP (Decreto legislativo 19/08/2016, n. 175) prescrive che i relativi atti sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca. È pur sempre fatta salva, beninteso, l'applicazione dell'art. 2400 co. 2 del Codice civile.

IMPUGNAZIONE

Il giudizio del Tribunale, sulla scorta di quanto affermato nelle righe di cui *supra*, deve essere orientato, in via esclusiva, all'accertamento di una giusta causa. Di talché è pacifico che eventuali vizi della deliberazione assembleare non sono oggetto, in linea di principio, di apprezzamento da parte del Tribunale, dovendo piuttosto essere fatti valere, dalla parte resistente, in altra sede ed in via contenziosa.

Non si preclude quindi la facoltà, per il sindaco revocando, di promuovere un ordinario giudizio contenzioso, mediante atto di citazione, al fine di accertare, secondo la domanda dell'attore, l'annullabilità o la nullità della delibera ex artt. 2377-2379 c.c. E neppure sembra inverosimile, in ultima istanza, contestare l'assenza stessa di una giusta causa di revoca quale causa di nullità della deliberazione per illiceità dell'oggetto⁶², in quanto contraria alla norma imperativa posta dall'articolo 2400 co.2 del Codice civile.

⁶² Si veda CIAN M., *Manuale di diritto commerciale*, G. GIAPPICHELLI EDITORE, Torino, 2018, p. 455. Per giurisprudenza consolidata, una possibile linea di demarcazione fra delibere nulle ed annullabili è il criterio dell'interesse tutelato dalla norma violata. In particolare, sono da reputarsi nulle le delibere che contengano una violazione di norme inderogabili poste nell'interesse generale; sono per contro annullabili quelle costituenti violazioni di norme, anche inderogabili, ma poste nell'interesse e a tutela dei soli soci.

Nel caso di specie, la revoca del sindaco che fosse sprovvista di giusta causa non potrebbe che declinare nella nullità della deliberazione per illiceità dell'oggetto, in quanto la delibera sarebbe da ritenersi lesiva di un principio (quello di cui all'art. 2400 c.c.) avente portata di presidio generale nei confronti non solo dei singoli soci ma anche del mercato. In senso conforme, v. anche G. CAVALLI, *Il collegio sindacale*, cit., p. 51; G. DOMENICHINI, *Commento agli artt. 2400 e 2401*, in NICCOLINI-D'ALCONTRES (a cura di), Società di capitali, Napoli, 2004, p.739.

Si profila così una potenziale sovrapposizione e concorrenza fra l'iter di approvazione da parte del Tribunale (sancito dall'art. 2400, co.2, c.c.) e la sua impugnazione prevista in forza degli artt. 2377-2379 del Codice civile.⁶³

Ebbene, in primo luogo giova constatare che se la delibera di revoca produce i propri effetti soltanto dopo che sia intervenuta la deliberazione camerale, un'impugnazione della prima potrebbe divenire impraticabile – quantomeno per quanto concerne un'eventuale azione di annullamento, operando, in materia, un termine di decadenza assai breve, pari a novanta giorni, certamente inferiore ai tempi di approvazione del Tribunale.

A questo punto, tentando di razionalizzare il reale, non pare improponibile cercare di superare l'*impasse* differendo l'iscrizione della delibera assembleare contestualmente alla data della pronuncia camerale, di modo che sia possibile esperire un'azione di annullabilità ex art. 2377 del Codice civile, senza che ne spiri prima il termine di decadenza. E nondimeno, a ben guardare, questo espediente potrebbe rivelarsi pleonastico o comunque velleitario.

Pleonastico perché – malgrado un primo orientamento giurisprudenziale⁶⁴ propenda per l'impossibilità di impugnare la delibera anteriormente alla pronuncia del Tribunale – è invalsa nella prassi, oltre che in dottrina,⁶⁵ la tesi contraria, secondo cui sarebbe sempre possibile impugnare la delibera *d'emblée*, ancor prima dell'intervenuta approvazione della Camera di consiglio. E ciò in quanto la delibera assembleare dispone, in buona sostanza, di una propria autonoma efficacia nell'avviare l'iter che può portare all'effettiva revoca. Ne consegue che può dirsi comunque ammissibile l'immediata impugnabilità delle delibere sospensivamente condizionate,⁶⁶ senza che sia necessario differirne l'iscrizione.

Velleitario, invece, poiché - come si registra in un numero assai consistente di casi – non è inverosimile che la revoca sia compresa in una deliberazione complessa ed articolata, per cui non si esclude che taluni aspetti in essa contenuti debbano essere tempestivamente iscritti nel registro delle imprese, senza che sia possibile prorogarne l'iscrizione alla data in cui avvenga l'approvazione camerale.

⁶³ SCIUTO M. in ALESSI R., ABRIANI N., MORERA U., *Il collegio sindacale. Le nuove regole*, GIUFFRÈ, Milano, 2007, p. 415.

⁶⁴ Così in App. Milano, 8/11/1996. Secondo questa giurisprudenza, il socio di minoranza dissenziente non è legittimato ad impugnare, per eccesso di potere, la delibera assembleare di revoca dei sindaci di una società di capitali, laddove la delibera di revoca non abbia ottenuto l'approvazione del tribunale ex art. 2400 co. 2. E ciò in quanto la delibera di revoca sarebbe priva di efficacia non essendosi ancora perfezionato l'iter di cui all'articolo in commento. Questa impostazione, come si dirà appresso, risulta oramai superata.

⁶⁵ IBBA C. in IBBA C., MARASA' G., *Il registro delle imprese*, UTET, Torino, 1997, p.74.

⁶⁶ SCIUTO M. in ALESSI R., ABRIANI N., MORERA U., *Il collegio sindacale. Le nuove regole*, GIUFFRÈ, Milano, 2007, p. 418.

In definitiva, dunque, sembra che consti più di una ragione per ammettere un'immediata impugnazione della delibera di revoca.⁶⁷

Allorquando l'approvazione camerale della stessa dovesse poi essere negata, non si disconosce che il procedimento di impugnazione possa estinguersi per cessata materia del contendere. Qualora, invece, la revoca venisse frattanto omologata, i correlati effetti si spiegherebbero immediatamente, senza inficiare, nondimeno, l'iter di impugnazione previsto in virtù degli artt. 2377-2379 c.c., il quale proseguirebbe senza soluzione di continuità, al fine di accertare *ex post* l'invalidità della delibera assembleare. A questo punto, sarebbe però esclusa la possibilità di una reintegrazione del sindaco illegittimamente revocato. Malgrado la completa tutela giurisdizionale dell'interessato farebbe propendere per una diversa conclusione, considerate le normali tempistiche di un giudizio ordinario, l'invalidazione della delibera sopraggiungerebbe, invero, quando il mandato del sindaco sarebbe oramai già cessato.⁶⁸ Né risulta agevole, in ultima analisi, deporre il sindaco supplente eventualmente assunto dalla società, in luogo di quello frattanto revocato. A conforto di questa tesi milita il rilievo secondo cui, dal tenore degli articoli 2377 c.c. e successivi, l'invalidità di una delibera assembleare non pregiudica i diritti acquisiti in buona fede dai terzi (*id est* dal sindaco neoassunto, nel caso in oggetto). Ne discende che, in definitiva, sembra sia apprezzabile più di un motivo per ritenere che il sindaco revocato abbia diritto solamente ad un risarcimento del danno, e non già alla reintegra della propria carica, non essendo agevole, sulla scorta delle considerazioni sinora svolte, destituire il nuovo componente del collegio frattanto assunto dalla società.

Tale problema non sorge, evidentemente, qualora il sindaco proponga un'azione per conseguire solamente il risarcimento dei danni cagionati dalla revoca che affermi ingiusta, eventualità in cui il giudice deve accertare soltanto incidentalmente la nullità della deliberazione assembleare di revoca.⁶⁹

⁶⁷ SCIUTO M. in ALESSI R., ABRIANI N., MORERA U., *Il collegio sindacale. Le nuove regole*, GIUFFRÈ, Milano, 2007, p. 418.

⁶⁸ SCIUTO M. in ALESSI R., ABRIANI N., MORERA U., *Il collegio sindacale. Le nuove regole*, GIUFFRÈ, Milano, 2007, p. 419.

⁶⁹ G.U. TEDESCHI, *Il collegio sindacale*, cit., p. 69.

CONCLUSIONE

Le considerazioni finora svolte hanno certamente edotto il Lettore di come il concetto di giusta causa, difettando di una “tipizzazione” legale delle fattispecie che possano integrarla, si presti ad essere una nozione molto ampia e “a geometria variabile”.

Ciò premesso, chi scrive auspica che le righe sin qui descritte abbiano comunque fornito un quadro generico, ancorché puntuale, di quello che è l’oggetto d’indagine del presente lavoro, anche sulla scorta delle innumerevoli sentenze giurisprudenziali analizzate.

L’auspicio, inoltre, è di aver chiarito come, malgrado la *ratio* dell’articolo 2400, co. 2, c.c. risponda all’esigenza di tutelare l’indipendenza del sindaco, l’attribuzione del potere di nomina del collegio in capo all’assemblea mini tipicamente la tanto ricercata indipendenza.

In merito, non meno problematica risulta essere la previsione di cui all’art. 2397, co.1, c.c., che, consentendo l’accesso alla carica sindacale anche ai soci, rende immanente nel sistema il rischio di conflitto di interessi e di “auto-riesame”.⁷⁰

Peraltro, ad alimentare un’ulteriore commistione di interessi tra controllori e controllati, depone la facoltà concessa in capo al socio - che potenzialmente potrebbe finanche ricoprire la carica di amministratore - di partecipare all’elezione dei sindaci.

Sotto questo profilo, l’obbligo ex art. 148 t.u.f. di riservare alla minoranza la nomina di almeno un sindaco, non è da reputarsi sufficiente a recidere il legame tra le parti coinvolte. E ciò non solo in quanto detta previsione non presidia l’ambito delle società non quotate, ma anche, in larga misura, poiché essa appare inidonea ad affrancare l’organo di vigilanza da eventuali pressioni dei soci e degli amministratori negli stessi emittenti: atteso che la minoranza è titolata a eleggere una frazione pur sempre minoritaria del collegio, la maggioranza dei cui componenti (capace di determinare le iniziative collegiali) resta in ogni caso espressione del gruppo di comando.⁷¹

Alla luce di simili rilievi, deve evidenziarsi che le critiche talora mosse al collegio sindacale in ordine al potenziale conflitto di interessi insito nell’impianto normativo, non possono certo considerarsi risolte o superate in forza della previsione, di cui all’art. 2400, co.2, c.c., volta a sottrarre ai soci il potere di revoca dei suoi componenti.

In prospettiva, come del pari suggerito da diverse proposte di riforma del collegio sindacale avanzate nel corso degli anni, una netta separazione fra i componenti dell’organo di controllo e il “gruppo di comando” della società, potrebbe essere realizzata affidandone la

⁷⁰ STRAMPELLI, *Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni*, cit., p. 210.

⁷¹ STRAMPELLI, *Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni*, cit., p. 214.

nomina a un soggetto esterno, indipendente dalla maggioranza, quale il presidente del tribunale o un'autorità pubblica.⁷²

Sulla scorta di quanto precede, l'adeguato contemperamento degli interessi in gioco richiederà, a parere di chi scrive, una modifica del vigente assetto normativo sulla scia di simili proposte, ovvero, in ultima analisi, un impegno gravoso da parte dei giudici, al fine di scongiurare che *“l'esercizio del diritto non determini una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare e il pregiudizio cui è soggetta la controparte”*.⁷³

⁷² STRAMPELLI, *Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni*, cit., p. 214.

⁷³ Cass., 18 settembre 2009, n. 20106.

BIBLIOGRAFIA

CIAN M., *Manuale di diritto commerciale*, G. GIAPPICHELLI EDITORE, Torino, 2018.

G.U. TEDESCHI, *Il collegio sindacale, nel Codice civile – Commentario*, diretto da Schlesinger, Milano, 1992.

SCIUTO M. in ALESSI R., ABRIANI N., MORERA U., *Il collegio sindacale. Le nuove regole*, GIUFFRÈ, Milano, 2007.

SANTAGATA, “Art. 2468. I diritti particolari dei soci”, in DOLMETTA PRESTI (a cura di), Milano, 2011.

STRAMPELLI G., *Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni*, Milano, 2013.

CAPRARA, *Le funzioni dei sindaci tra principi generali e disciplina*, Padova, 2008.

G. CAVALLI, *Il collegio sindacale, il nuovo diritto societario* (a cura di), S. Ambrosini, Torino, 2005.

ANGELICI, *La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale*, Padova, 2006.

LIBERTINI, “Art. 2400”, in D’ALESSANDRO (diretto da), *Commentario romano al nuovo diritto delle società*, Padova, 2011.

G. DOMENICHINI, *Commento agli artt. 2400 e 2401*, in NICCOLINI-D’ALCONTRES (a cura di), *Società di capitali*, Napoli, 2004, p.739.

SITOGRAFIA

<https://www.avvocatocivilista.net/contenuto.php?id=4353&redirected=93b689859c0664c81469a46cba787006>

<https://www.rivistadirittosocietario.com/componenti-collegio-sindacale-societa-chiuse>

<https://iusletter.com/archivio/la-revoca-del-collegio-sindacale/>

<https://www.vptl.it/2021/06/25/revoca-dei-sindaci-da-motivare-a-parte/>

<https://www.studiorighini.it/eu-it/necessario-il-decreto-del-tribunale-ai-fini-della-revoca-per-giusta-causa-dei-sindaci-di-srl-nominati-in-relazione-allentita-del-capitale-sociale>

https://www.nuovodirittodellesocieta.it/Tool/Segnalazioni/Single/view_html?id_news=838

<https://ilsocietario.it/articoli/casi-e-sentenze/revoca-dei-sindaci-il-verbale-deve-indicare-compiutamente-la-giusta-causa>

<https://www.revilaw.it/2021/01/27/revisori-e-sindaci-la-nomina-e-sempre-revocabile/>

<https://commercialisti.brescia.it/images/files/collegiosindacale.pdf>

<https://fchub.it/i-sindaci-revocabili-delle-s-r-l/>

<https://www.notaioennarofior diliso.it/scuola/trasformazione-e-sortite-dell-organo-di-controllo-cessazione-o-revoca-ipotesi-di-studio/>

<https://ichinobrugnatelli.it/wp-content/uploads/2015/03/BVC1214.pdf>

<https://www.redazionefiscale.it/c/notizie/19306-sindaci-di-srl---revoca-per-giusta-causa-col-tribunale>

<https://mementopiu.it/work/1701622/memento-societa-commerciali/1703723?term=>

https://www.treccani.it/enciclopedia/collegio-sindacale_%28Diritto-on-line%29/

<https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-v/sezione-vi-bis/art2400.html>

<https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/collegio-sindacale.htm>

<https://www.ipsoa.it/documents/impresa/fallimento-e-procedure-concorsuali/quotidiano/2021/10/21/organi-controllo-srl-cooperative-arriva-nuova-proroga-impatti-imprese>

<https://oldsite.commercialisti.it/PortalResources/Document/Norme/NonQuotate/Norma%2010%20non%20quotate.pdf>

<https://www.odceclatina.it/images/nuova SPA .acapitale ridotto.pdf>

https://www.ratti.it/wp-content/uploads/2019/10/Parere-revoca_Collegio-Sindacale_All.sub-lettera-A_2011.pdf

<https://www.fondazioneanselmoanselmi.it/organo-di-controllo-delle-s-r-l>

https://www.odceccivitavecchia.it/files/Nota%20operativa%20n_%2012.pdf

https://www.aodv231.it/images/img_editor/CNDCEC%20-

[%20Norme%20Collegio%20Sindacale_bozza%20consultazione.pdf](https://www.aodv231.it/images/img_editor/CNDCEC%20-%20Norme%20Collegio%20Sindacale_bozza%20consultazione.pdf)

<https://www.consulenzalegaleitalia.it/gli-amministratori-nomina-revoca/>

<https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/131-il-controllo-dei-sindaci-alla-luce-della-riforma-del-diritto-societario.html>

<https://core.ac.uk/download/pdf/153401408.pdf>